

## IL SECONDO ACCONTO IN MATERIA DI IMPOSTE E DI CONTRIBUTI IVS/GESTIONE SEPARATA: SCADENZA AL PRIMO DICEMBRE 2014

### Premessa generale

Entro il **prossimo 1 Dicembre 2014** (il 30 novembre cade di domenica) va versata la 2' o unica rata degli acconti 2014 relativi alle imposte IRPEF, IRES, IRAP, alla cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi, alle imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie all'estero (IVIE e IVAFE), all' imposta sostitutiva per i minimi, agli acconti IVS e della gestione separata.

Resta sempre valida la possibilità di calcolare gli acconti con il **metodo previsionale in luogo del metodo storico** (soprattutto se il contribuente prevede di avere un reddito inferiore ovvero se ha sostenuto oneri deducibili in misura superiore) tenendo sempre in considerazione che eventuali errori commessi nel ricalcolo e nel versamento dell'acconto portano all'applicazione **delle sanzioni nella misura del 30%** dell'importo non versato oltre agli interessi legali.

### TABELLA PRATICA CALCOLO ACCONTO IRPEF METODO STORICO

MODELLO UNICOPF RIGO RN33 FINO EURO 51,65	NON DOVUTO ACCONTO	-----
MODELLO UNICOPF RIGO RN33 DA EURO 52 AD EURO 257,52	ACCONTO DOVUTO IN UNICA RATA	PERCENTUALE 100%
MODELLO UNICOPF RIGO RN33 DA EURO 257,52 IN POI	ACCONTO DOVUTO IN DUE RATE	1 RATA 40% DEL RIGO RN 33 2 RATA 60 % RIGO RN33

### ESEMPIO CALCOLO METODO STORICO

**persona fisica rigo RN33 euro 600**

**1 rata acconto ( 600x40%) = 240,00**

**2 rata acconto (600 X 60 % = 360,00**

### **TABELLA PRATICA CALCOLO ACCONTO IRES**

MODELLO UNICOSC RIGO RN17 O RIGO RN28 UNICO ENC FINO EURO 20,66	NON DOVUTO ACCONTO	-----
MODELLO UNICOSC RIGO RN17 O RIGO RN28 UNICO ENC DA EURO 20,67 A EURO 253,70	ACCONTO DOVUTO IN UNICA RATA	PERCENTUALE 101,50%
MODELLO UNICOSC RIGO RN17 O RIGO RN28 UNICO ENC DA EURO 253,70 IN POI	ACCONTO DOVUTO IN DUE RATE	1 RATA 40,60% 2 RATA 60,90 % -

**Nota bene:** come disposto dal Decreto Legge n. 138/2011 le società di capitali “di comodo” devono applicare una maggiorazione del 10,5% dell’aliquota IRES

Se nel corso del 2014 si intende optare per la trasparenza per la prima volta (triennio 2014 - 2016) occorre versare l'acconto IRES 2014 calcolato con il criterio storico o con il criterio previsionale (senza tenere conto del regime di trasparenza) in quanto l'acconto viene attribuito ai singoli soci in proporzione alle quote di partecipazione. Negli anni successivi non occorre versare l'acconto IRES in quanto sono obbligati i singoli soci. In caso invece di fuoriuscita nel 2014 dal regime della trasparenza fiscale bisogna versare l'acconto Ires.

### **ESEMPIO CALCOLO METODO STORICO**

**SRL RIGO RN17 EURO 10.000 SRL.**

**1 RATA ACCONTO ( 10.000X40,60%)= 4.060**

**2 RATA ACCONTO ( 10.000X 60,90% )= 6.090**

## TABELLA PRATICA CALCOLO ACCONTO CEDOLARE SECCA METODO STORICO

MODELLO UNICOPF RIGO RB11 FINO EURO 51,65	NON DOVUTO ACCONTO	-----
MODELLO UNICOPF RIGO RB11 DA EURO 52 AD EURO 271,07	ACCONTO DOVUTO IN UNICA RATA	PERCENTUALE 95 %
MODELLO UNICOPF RIGO RB11 DA EURO 271,07 IN POI	ACCONTO DOVUTO IN DUE RATE	1 RATA 38 % (40% DEL 95%) 2 RATA 57% (60% DEL 95%)

Se la cedolare secca è stata adottata nel periodo 2014 l'acconto d'imposta non è dovuto; in caso di fuoriuscita dal regime della cedolare secca nel 2014 non devono ricalcolare l'acconto IRPEF e l'acconto per la cedolare secca non è dovuto.

### CALCOLO ACCONTO IRAP METODO STORICO

L'acconto IRAP è dovuto nella misura del 100%, se si tratta di persone fisiche, oppure il 101,50 % se si tratta di società. Valgono pertanto le tabelle previste per l'IRPEF e per l'Ires e pertanto l'acconto non è dovuto se l'importo di rigo IR 21 non supera euro 51,65 per le persone fisiche e società di persone e euro 20,66 per i soggetti IRES.

Per le imprese agricole l'acconto è calcolato sull'aliquota agevolata dell'1,9% e non è dovuto dai soggetti esonerati dagli adempimenti IVA o che non hanno superato nel corrente anno il volume di affari pari a euro 7.000 previsto per l'esonero. L'acconto è dovuto da coloro che hanno superato nel 2013 il limite di 1/3 delle cessioni di altri beni .

Da tenere presente, ai fini del calcolo dell'acconto IRAP, l'aumento dell'aliquota dello 0,92% per le regioni in disavanzo sanitario unitamente alle riduzioni/maggiorazioni delle delibere regionali; vi è da segnalare anche l'aumento dell'aliquota ordinaria (nella misura del 1%) nel settore agricolo.

### DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO PREVISIONALE IRAP

Il decreto Renzi n. 66-2014 ha previsto una **diminuzione generalizzata delle aliquote** a seconda della tipologia del soggetto: le imprese e i professionisti beneficiano di una diminuzione dell'aliquota base dal 3,9 al 3,5%; le concessionarie dal 4,20 al 3,80%; per le banche ed altri enti finanziari si passa dal 4,65 al 4,20%; - per le assicurazioni la riduzione va dal 5,9 al 5,30%; per le imprese agricole

l'aliquota si riduce dall'1,90 all'1,70%. La novità ha effetto con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e, ai fini pratici, per le società aventi periodo di imposta coincidente con l'anno solare la novità troverà applicazione con riferimento al periodo di imposta 2014. Tuttavia gli effetti finanziari della riduzione delle aliquote sono di fatto "spostati" al momento in cui le imprese verseranno il saldo del 2014 ovvero il 16 giugno 2015 e quindi al momento del versamento degli acconti IRAP con il metodo previsionale le imprese dovranno determinare le imposte dovute sulla base di aliquote intermedie (superiori rispetto all'importo dell'aliquota base ridotta per effetto del decreto in oggetto).

In pratica le imprese e i professionisti calcoleranno il primo acconto eventualmente dovuto ed il secondo acconto applicando l'aliquota intermedia del 3,70% e in sede di saldo applicheranno l'aliquota del 3,50% scomputando i maggiori acconti versati. Il vero guadagno, poco o tanto che sia, si materializza pertanto solo per coloro che calcolano l'acconto con il metodo previsionale (fatti salvi i rischi in cui la previsione dovesse risultare inesatta dando origine alla sanzione per insufficiente versamento pari al 30% dell'importo non versato) e non per i contribuenti che lo calcolano con il metodo storico (si ricorda che con il metodo storico l'acconto non può essere inferiore al 101,50% dell'imposta dell'anno precedente per le società di capitale e al 100% per le ditte individuali e le società di persone).

Le **aliquote intermedie** per la determinazione degli acconti sono le seguenti: Aziende private e professionisti 3,75%; Banche ed enti finanziari 4,50%; Assicurazioni 5,70%; Imprese concessionarie 4,00%; Produttori agricoli 1,80%.

**N.B.** Il ddl di stabilità 2015 ha abrogato le disposizioni del Decreto Renzi n. 66-2014 in materia di riduzione delle aliquote IRAP ferma restando la possibilità di utilizzo delle aliquote transitorie nel calcolo dell'acconto previsionale IRAP.

## **ESEMPIO CALCOLO ACCONTO METODO STORICO**

**RIGO IR21 EURO 7.000 SRL**

**1 RATA ACCONTO (7.000X40,60%)= 2.842**

**2 RATA ACCONTO (7.000X 60,90)= 4,263**

## **CASI PARTICOLARI**

### **CONTRIBUENTI CHE SI TROVANO NEL REGIME DEI MINIMI**

I soggetti che continuano ad applicare per il 2014 il regime dei minimi devono versare l'acconto dell'imposta sostitutiva del 5% con la nuova percentuale prevista del 100% se il rigo LM14 i supera i 52 euro (fino ad euro 51,65 acconto non dovuto, da euro 52 ad euro 257,52 acconto in unica rata, oltre euro 258 in due rate). I soggetti che accedono per la prima al regime dei minimi con l'anno 2014 sono esclusi dal versamento dell'acconto (entrambi i soggetti sono esclusi dall'acconto

IRAP). Anche i soggetti che lasciano il regime delle nuove iniziative produttive per il nuovo regime dei minimi sono esonerati dall'acconto.

### **CONTRIBUENTI CHE SI TROVANO NEL REGIME DELLE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE**

I contribuenti che adottano tale regime contabile non sono tenuti al versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva. Potrebbero essere obbligati al versamento dell'acconto IRAP in presenza dei requisiti dell'assoggettamento all'imposta (autonoma organizzazione).

### **CONTRIBUENTI EX MINIMI 2013**

I contribuenti in regime agevolato nel 2013 che sono fuoriusciti a decorrere dal 2014 e che adottano il regime super semplificato ovvero semplificato od ordinario possono: versare l'acconto 2014 dell'imposta sostitutiva con il metodo storico (codici tributi 1793/1794) ovvero versare l'acconto IRPEF in via previsionale; sono tuttavia esonerati dall'acconto IRAP.

### **ACCONTI IVIE E IVAFE**

L'acconto è dovuto se il rigo RW7 (IVIE) supera euro 51,65; ovvero se il rigo RW6 (IVAFA) supera sempre lo stesso importo.

**LE REGOLE SONO LE STESSE DELL'IRPEF:** acconto in unica soluzione fino ad euro 257,52 o in due rate (40% e 60%) se superiore ai 258 euro.

### **RIDETERMINAZIONE OBBLIGATORIA DELL'ACCONTO STORICO**

Nel ricordare che è sempre possibile optare per il calcolo degli acconti con il metodo previsionale occorre tenere in considerazione che per i soggetti che procedono col calcolo storico (in presenza di specifici casi) è d'obbligo procedere al ricalcolo degli acconti.

### **Transfrontalieri**

La Legge in materia di esenzione IRPEF per i lavoratori transfrontalieri ( relativa ai redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato) stabilisce che concorrono a formare il reddito complessivo 2013 per l'importo eccedente i 6.700 euro. **Ai fini della determinazione della misura dell'acconto IRPEF 2014 non si tiene conto dei suddetti benefici fiscali.**

### **Soggetti non residenti e detrazioni per carichi di famiglia**

Per il 2013 i soggetti non residenti hanno potuto beneficiare delle detrazioni

d'imposta per carichi di famiglia se dimostrano con idonea documentazione che le persone alle quali tali detrazioni non possiedono un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a euro 2.840,51 e non godono nel paese di residenza di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari. L'acconto del 2014 con il metodo storico tuttavia va ricalcolato senza tenere conto della detrazione fruita.

### **Deduzione per distributori di Carburante**

La Legge n. 183-2011 ha introdotto una specifica deduzione forfettaria per i distributori di carburante ( in sostanza un bonus che va in relazione ai litri erogati). Ai fini dell'acconto del 2014 la base di calcolo deve essere assunta senza tener conto della disposizione in oggetto.

### **Immobili soggetti alla proroga dello sfratto**

Per i proprietari di immobili locati ad inquilini che possono beneficiare della sospensione legale degli sfratti (art. 1, DL 158/08) il reddito di tali fabbricati non concorre alla formazione dell'imponibile IRPEF/IRES per tutta la durata di tale sospensione (al 31/12/2013). Tuttavia ai fini del calcolo degli acconti 2014 non si tiene conto di tale agevolazione .

### **Imprenditori agricoli e produzione di energia rinnovabile**

Nel caso di specie il reddito imponibile è pari al 25% dei corrispettivi soggetti a IVA, relativi alla valorizzazione dell'energia ceduta al netto della quota incentivo. I soggetti che determinano pertanto il reddito agrario su base catastale e cedono energia oltre i limiti fissati dalla norma sono tenuti a "ricalcolare" l'acconto IRPEF 2014 ovvero a rideterminare il reddito imponibile 2013 con applicazione del 25% dei corrispettivi.

### **La nuova deduzione ACE per il 2014**

Come noto per il 2014 la deduzione ACE applicabile è del 4% in luogo del 3 % in vigore nel 2013. Tuttavia ai fini del calcolo degli acconti storici per il 2014 è necessario considerare l'aliquota del 3%.

### **PROCEDURA DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO**

In caso di mancato/carente versamento degli importi è possibile l'utilizzo del ravvedimento operoso versando:

- sanzione dallo 0,2 al 2,80% se il versamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza (ravvedimento sprint);
- sanzione del 3% dal 15 giorno al 30 giorno di ritardo;
- sanzione del 3,75% per i pagamenti effettuati dopo il 30 giorno ed entro il termine

di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di violazione (fatte salve eventuali verifiche/accertamenti da parte dell'amministrazione finanziaria);  
 -interessi legali: calcolati nella misura del 1,00 % su base giornaliera.

**La procedura del ravvedimento non riguarda i contributi INPS.**

**ACCONTO CONTRIBUTO IVS**

L'obbligo riguarda i seguenti soggetti: artigiani, commercianti, collaboratori familiari, soci di srl, socio di srl unipersonale, soci accomandatari di sas, soci di snc, soci di srl trasparenti, affittacamere...

Si ricorda che l'acconto contributivo è determinato sul totale dei redditi dichiarati nel modello Unico (quadri RG,RF,RH,LM). **PER I SOGGETTI CHE HANNO USUFRUITO DELLA DEDUZIONE ACE LA BASE IMPONIBILE VA ASSUNTA AL LORDO DELL'AGEVOLAZIONE.**

**TABELLA BASE IMPONIBILE**

Reddito minimale	Anno 2014 euro 15.516
Reddito massimale	Anno 2014 euro 76.718
Reddito massimale	Anno 2014 euro 100.123 per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95

**TABELLA ALIQUOTE IVS**

REDDITO FINO A 46.031 EURO	ARTIGIANI 22,20 %	COMMERCIANTI 22,29%	COLLABORATORI CON MENO DI ANNI 21 : ARTIGIANI 19,20% ; COMM. 19,29%
REDDITO DA 46.032 EURO A 76.718 EURO	23,20%	23,29%	COLLABORATORI CON MENO DI ANNI 21 : ARTIGIANI 20,20 % ; COMM. 20,29%
REDDITO DA 46.033 EURO A 100.123 EURO	23.20 %	23,29%	COLLABORATORI CON MENO DI ANNI 21 :ARTIGIANI 20,20 % ; COMM. 20,29%



## ACCONTO CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA INPS

L'obbligo di versamento dell'acconto dei contributi alla Gestione separata INPS riguarda i professionisti senza cassa di previdenza nella misura pari all'80% dell'importo relativo al 2013 (**RIGO MODELLO UNICO RE25**).

### TABELLA ALIQUOTE 2014 E BASE IMPONIBILE

Soggetti titolari di partita IVA	27,72%
Soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza non titolari di partita IVA	28,72%
Soggetti iscritti ad altre forme di previdenza (pensionati...)	22,00%
Massimale previsto	Euro 100.123

### TABELLA CODICI TRIBUTO DA UTILIZZARE PER IL VERSAMENTO DELLA SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO

Secondo acconto IRPEF	4034
Secondo acconto Ires	2002
Secondo acconto IRAP	3813
Acconto minimi	1794
Secondo acconto cedolare secca	1841
Seconda rata IVIE	4045
Seconda rata IVAFE	4048
Maggiorazione Ires società non operative	3813
Rata Ivs Contributi INPS	Codice ricavato da matricola INPS
Versamento INPS gestione separata	P10 soggetto iscritto ad altre forme di previdenza (i.e. lavoratore autonomo)
Versamento INPS gestione separata	PXX soggetto non iscritto ad altre forme di previdenza (esempio lavoratore autonomo)
Versamento INPS gestione separata	C10 - soggetto iscritto ad altre forme di previdenza (Co-copro, associato in partecipazione, venditore porta a porta, Socio Amministratore);  CXX- soggetto non iscritto ad altre forme di previdenza (Co-copro, associato in partecipazione, venditore porta a porta, Socio Amministratore).



## **MODALITA' DI VERSAMENTO TRAMITE MODELLO F24**

Come noto a far data dall'1 ottobre 2014 vi sono stati cambiamenti in merito al versamento delle imposte tramite modello F24. In occasione del versamento del secondo acconto è utile pertanto spendere due parole in materia :

### **PRESENTAZIONE F24 A ZERO**

Qualsiasi soggetto privato o titolare di partita IVA) che deve presentare un modello F24 a zero deve utilizzare esclusivamente il canale Entratel o fiscoonline.

### **PRESENTAZIONE F24 CON SALDO A DEBITO CONTENENTE UNA COMPENSAZIONE**

- 1) Se il soggetto è un titolare di partita IVA deve utilizzare i seguenti canali Entratel, Fisco online, homebanking;
- 2) se il soggetto è un privato e presenta un F24 a debito contenente una compensazione deve utilizzare i canali Entratel/ fiscoonline/ homebanking se il modello F24 è di importo superiore ai 1.000 euro; ovvero può utilizzare il modello F24 cartaceo se l'importo è inferiore ai mille euro.

### **LE COMPENSAZIONI FISCALI**

**In materia di compensazione ai fini IVA è importante ricordare quanto segue:**

- a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2014, l'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale 2013 per importi non superiori a euro 5.000, indipendentemente dall'importo complessivo del credito, presentando il modello F24 senza ulteriori adempimenti;
- se l'ammontare del credito è superiore ai 5.000 ma inferiore a 15.000 euro, può essere compensato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
- se il credito compensato supera i 15.000 euro la dichiarazione deve essere dotata del visto di conformità.

**In materia di imposte dirette è importante ricordare quanto segue.**

La Legge di Stabilità n. 147 del 27 dicembre 2013 per il 2014 ha previsto che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito (è confermato che in alternativa al visto i soggetti che esercitano il controllo contabile possono

sottoscrivere la dichiarazione fiscale per attestare l'esecuzione dei controlli richiesti dalla normativa).

Si ricorda infine che, a decorrere dall'anno 2014, è stato innalzato a 700.000 euro il limite alla compensazione di 516.456,90 euro previsto in precedenza.

## **REGOLA VALIDA IN VIA GENERALE SIA IN MATERIA DI IVA CHE DI REDDITI**

**Si ricorda che, ai sensi del DL 78/2010, i crediti tributari possono essere compensati solo se non vi sono debiti iscritti a ruolo per importi superiori ad euro 1.500.**

E' utile rammentare che una indebita compensazione può dare origine alle seguenti sanzioni:

- compensazione di crediti inesistenti ovvero compensazione con dichiarazione priva del visto di conformità sanzione pari al 30% del credito utilizzato;
- compensazione di crediti inesistenti per importi inferiori ai 50.000 euro sanzione dal 100% al 200% del credito utilizzato;
- compensazione di crediti inesistenti per importi superiori ad euro 50.000 sanzione del 200% dell'importo utilizzato.

26 novembre 2014

Celeste Vivenzi